

VERBALE DI UDIENZA DEL 23.2.2010 DI PRECISIONE

DELLE CONCLUSIONI NELLA CAUSA ISCRITTA AL N.

17770/2009 R.G.

È presente per parte opponente l'Avv. Bonavolontà per delega dell'Avv. Biagio Riccio che si riporta alle note depositate e conclude per l'accoglimento delle richieste ivi formulate. Dichiaro che l'avv. Riccio è anticipatario delle spese.

È presente per parte opposta l'Avv. per delega dell'Avv. che si riporta alle note

depositate; chiede pertanto la revoca dell'ordinanza resa all'udienza del 9.10.2009 e la fissazione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.

Il Giudice del Tribunale di Napoli - VI sezione civile, dott. Giulio Cataldi, esaminati gli atti di causa, lette le conclusioni delle parti e visto l'art. 281 sexies c.p.c., ordina la discussione orale della causa iscritta al n. 17770/2009 R.G. e, all'esito della stessa, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Nella causa vertente

TRA

S.p.A. e

(Avv. Biagio Riccio) -

R.G. 17770/2009

opponente

E

Banca S.p.A. (Avv.) -

opposta

resa sulla base dei seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto n. 2504/09 emesso il 3 - 5.3.2009, questo

Tribunale, su ricorso del S.p.A. depositato il

19.2.2009, ha ingiunto alla S.p.A. ed al fideiussore di

questa, sig. , l'immediato pagamento della

somma di € 16.300,02, oltre interessi e spese.

Gli ingiunti hanno proposto opposizione e, per quanto in

questa sede rileva, oltre ad una serie di contestazioni nel

merito, hanno dedotto che con citazione notificata in data

4.2.2009 la aveva convenuto innanzi al Tribunale di

Milano il S.p.A., chiedendo l'accertamento

negativo del credito azionato in questa sede dall'istituto di

credito e la condanna dello stesso al pagamento della somma

di € 25.000,00, quale maggior danno derivante dalla

commissione del reato di usura. Hanno chiesto pertanto che,

previa sospensione del decreto opposto, il Tribunale volesse

sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa

della definizione di quello pendente innanzi al Tribunale del

capoluogo lombardo, ovvero revocasse comunque

l'ingiunzione condannando il al risarcimento

R.G. 17770/2009


del danno, quantificato nella già indicata misura di € 25.000,00, oltre spese.

Costituitosi in giudizio, il _____ ha negato che ricorresse un'ipotesi di sospensione del giudizio e, nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione.

Il Giudice ha sospeso, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., l'esecutività del decreto opposto ed ha fissato l'udienza odierna per le conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Va affermata l'incompetenza di questo Tribunale e, conseguentemente, la nullità del decreto opposto in quanto emesso da giudice incompetente.

A questo riguardo, va ricordato come, secondo pacifica giurisprudenza, *"allorché la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice, onde consentire la translatio iudicii dal giudice incompetente a*



quello competente" (tre le tante, Cassazione civile , sez. III, 30 novembre 2005, n. 26076).

L'opposta, nel contestare tale opzione, assume che nel caso di specie vi sarebbero due elementi che dovrebbero indurre ad accogliere una diversa soluzione: da un canto, nel giudizio instaurato dalla _____ innanzi al Tribunale di Milano esso istituto di credito non ha svolto domanda riconvenzionale, così che i due giudizi risultano avere un *petitum* oggettivamente diverso; dall'altro, in questa causa è presente anche un soggetto estraneo al giudizio milanese, il fideiussore

La differenza del *petitum* ed in parte dei soggetti dovrebbe portare, sempre secondo la convenuta, ad escludere un rapporto di litispendenza e, dunque, la conseguente declaratoria di nullità del decreto opposto.

L'assunto non è condivisibile: ed infatti, l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto opposto non necessariamente deve discendere da un rapporto di litispendenza, essendo idoneo a spostare la competenza per territorio anche un rapporto di continenza tra i due giudizi; e, come ricordato dalla Suprema Corte anche a sezioni unite, "secondo la costante giurisprudenza di questa corte (*ex multis v. cass. n. 4089/2007; 15905/2006; 27710, 26076, 14078, 6159 del 2005; 7144/2004; 4006 e 854 del 2003; 14563 e 3109/2002, 10011/2001*), la continenza ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti

R.G. 17770/2009

(identità non esclusa dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso: cass. n. 14078/2005, 11346/2003) e di titolo e da una differenza quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le cause stesse sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae pretendi, nonchè quando (in tal senso v, in particolare, cass. n. 21102 e 17737/2005) le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (stante il nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo come nel caso in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni" (Cassazione sezioni unite, 1 ottobre 2007, n. 20596). Ebbene, non è dubitabile che nel caso di specie tra i due giudizi sussista proprio un rapporto di interdipendenza, nel senso che l'eventuale accoglimento della domanda proposta innanzi al Tribunale lombardo dalla varrebbe ad escludere in radice la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria dalla Banca, senza che possa incidere in alcun modo in tale valutazione la presenza in questo giudizio anche del fideiussore.

Sussiste, infine, la prevenzione della causa instaurata a Milano, dal momento che, pur volendo far retroagire gli effetti della pendenza al momento del deposito del ricorso, secondo quanto statuito dalla già ricordata Cassazione sezioni unite 20596/2007, il ricorso monitorio risulta presentato successivamente alla notifica della citazione.

5 Va dunque dichiarata l'incompetenza per territorio di questo Tribunale, essendo competente il Tribunale di Milano innanzi al quale il presente giudizio va riassunto entro sei mesi dalla presente sentenza; per l'effetto, va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto; le spese devono seguire la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:

- dichiara la continenza tra la presente causa e quella pendente innanzi al Tribunale di Milano, ^{più recente} dalla S.p.A.


contro la Banca S.p.A. e recante n. r.g. 10429/09;

- per l'effetto, dichiara l'incompetenza di questo Tribunale, e la nullità del decreto ingiuntivo n. 2504/09;

- fissa per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Milano il termine di mesi sei dalla presente sentenza;

- condanna il S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € di cui

R.G. 17770/2009

Handwritten signature and initials in the right margin of the document.

€ per spese, € per diritti, € per
onorario di avvocato ed € per rimborso spese
generali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione
all'avv. Biagio Riccio.

Così deciso in Napoli, il 23.2.2010

Il Giudice

Fulvio Colli

